



La forma e la sostanza.

FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPAZIONI FINANZIAMENTI IN EURO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo delle Banche (n. 5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
indirizzo della sede legale:	Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 800 27.33.36
numero di fax	Fax:+39 0522 433969
sito internet:	www.credem.it
indirizzo di posta elettronica	info@credem.it

Riservato all'offerta fuori sede

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome
Indirizzo (via, CAP, Località)
Tel.
Email

Qualifica
Iscritto all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Descrizione e finalità	E' un finanziamento a breve termine in Euro destinato a coprire i fabbisogni di cassa della clientela, può essere attivato per esigenze di qualsiasi natura e si perfeziona con l'erogazione della somma pattuita (c.d. partita) sul conto corrente del cliente.
Caratteristiche tecniche	L'operazione di finanziamento a tempo predeterminato e a tasso fisso per tutta la durata dell'operazione o per ciascun periodo d'interesse pattuito ed è rimborsabile, di norma, in unica soluzione alla scadenza. L'attivazione del finanziamento è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento da parte della banca e la durata del finanziamento può essere stabilita per un periodo compreso tra 7 gg. e 12 mesi. L'eventuale richiesta di estinzione anticipata rispetto alla scadenza concordata e di proroga oltre i termini pattuiti inizialmente deve essere autorizzata dalla banca.
Principali rischi	L'attivazione del finanziamento comporta i seguenti rischi: <ul style="list-style-type: none">▪ in conseguenza variazione dell'affidabilità del cliente, alla banca è riconosciuto il diritto di pretendere la restituzione del finanziamento in qualsiasi momento, anche all'interno del periodo di durata dello stesso ed il cliente è obbligato a costituire presso la banca la provvista per l'estinzione del finanziamento;▪ il pagamento di una penale, in caso di estinzione anticipata della



La forma e la sostanza.

	partita, quale differenza tra tasso in essere e tasso del giorno di estinzione dovuta alla variazione dei tassi di mercato; <ul style="list-style-type: none">▪ variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche.
--	--

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	Importo minimo finanziabile	75.000 euro
	Importo massimo finanziabile	Non previsto
	Durata	<ul style="list-style-type: none">▪ Minima 7 giorni▪ Massima 12 mesi
TASSI	Tasso	7,50%
	Capitalizzazione	A scadenza periodo interessi e/o al momento di eventuali rimborsi anticipati sulla parte rimborsata
	Parametro di riferimento	Nel caso di operazioni "a spread" il parametro di riferimento utilizzato è l'Euribor di periodo fino alla terza cifra decimale e rilevato dai principali quotidiani economici.
	Divisore	365 (anno civile)
	Interessi di mora	Euribor 6 mesi + 5 punti
SPESE	Commissioni recupero spese	<ul style="list-style-type: none">▪ accensione 10,33 euro▪ rinnovo 10,33 euro▪ estinzione 10,33 euro
	Spese di tenuta conto	6,40 euro
	Recupero spese di invio per comunicazioni periodiche -DDS periodico- (*)	<ul style="list-style-type: none">▪ supporto cartaceo 0,67 euro▪ supporto elettronico My Box 0
	Recupero spese di invio per comunicazioni di variazione unilaterale (*)	<ul style="list-style-type: none">▪ supporto cartaceo 0,00 euro▪ supporto elettronico My Box 0

(*) *l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. nuove Istruzioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari"). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B."*

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria <<**Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese**>> può essere consultato in filiale nell'apposito Avviso e sul sito internet della banca www.credem.it

ESTINZIONE ANTICIPATA

Estinzione anticipata	L'estinzione anticipata è consentita con pagamento delle seguenti penali: <ul style="list-style-type: none">▪ commissioni per estinzione anticipata 100,00 euro▪ recupero differenziale interessi determinato quale differenza tra il tasso nominale del finanziamento e quello di mercato rilevato il giorno di estinzione relativo alla durata residua del finanziamento.
------------------------------	--



La forma e la sostanza.

RECESSO E RECLAMI

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del presente contratto o dei singoli finanziamenti ad esso riconducibili sono di 2 giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dei fondi sul conto corrente di regolamento.

Recesso

1. Il contratto si intende concluso a tempo indeterminato.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 24 della Sezione II a, è facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dal contratto o da uno o più Servizi in esso compresi, in assenza di un giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il recesso deve comunicarsi tramite sottoscrizione di apposito modulo della Banca consegnato in filiale o tramite raccomandata a.r. ed è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 C.c., dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
3. In deroga a quanto sopra, e fermo restando le norme inderogabili di legge, la Banca avrà facoltà di recedere con effetto immediato, dal contratto o da uno o più Servizi in esso compresi, così come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, dandone comunicazione al cliente qualora:
 - a) si verificano casi di cessazione dell'attività, o di trasformazione o fusione/scissione del cliente diverso dalla persona fisica, ovvero sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento;
 - b) vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso lo svolgimento di uno o più Servizi o delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi;
 - c) si sia verificata una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;
 - d) nei confronti del cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;
 - e) il cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - f) siano stati levati protesti nei confronti del cliente;
 - g) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione del contratto;
 - h) qualora si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell'insolvenza o di altra situazione di crisi economico-patrimoniale-finanziaria;
 - i) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del cliente;
 - l) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali;
 - m) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore della Banca.
4. La Banca avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 cod. civ. del contratto o di ciascuno dei Servizi in esso compresi, così come delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, nei seguenti casi:
 - a) il cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al contratto o ai singoli Servizi, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della Banca;
 - b) il cliente non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli strumenti finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;
 - c) il cliente non provveda ad integrare il saldo debitore del conto corrente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta della Banca o il diverso termine indicatogli;
 - d) il cliente non provveda al rimborso di tutte le spese ed oneri anche fiscali.La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Banca comunicherà al cliente mediante lettera raccomandata a.r. l'intenzione di avvalersi della presente clausola.
5. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui al precedente comma la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al cliente:
 - a) effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del cliente, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del cliente;

Aggiornato al 10/02/2011

Pag. n. 3



La forma e la sostanza.

- b) acquistare o vendere per conto del cliente gli eventuali strumenti finanziari sottostanti i contratti in essere;
- c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del cliente mediante la consegna degli eventuali strumenti finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
- d) compensare qualsiasi somma del cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni.

In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio da parte della Banca dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi.

Quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno, anche ulteriore.

6. Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al solo contratto o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più Servizi in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.

7. Il recesso del Servizio di conto corrente di corrispondenza determinerà automaticamente anche il recesso dal presente contratto e da tutti i Servizi previsti. Viceversa, lo scioglimento di un Servizio diverso da quello di conto corrente non determina lo scioglimento automatico del presente contratto e/o degli altri Servizi, fatte salve diverse disposizioni.

Restano impregiudicati gli eventuali ordini impartiti dal cliente anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente da quest'ultimo revocati in tempo utile.

8. Dal momento in cui il recesso è efficace ovvero una volta trascorso il termine di preavviso a far data dal momento della ricezione della comunicazione di recesso dall'intero contratto o da uno o più degli specifici Servizi, il cliente non potrà più usufruire degli stessi e dovrà restituire alla Banca, salvo quanto ulteriormente disposto nelle norme che disciplinano i singoli Servizi, i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei servizi (carte, eventuali dispositivi elettronici, assegni non utilizzati, ecc.).

9. In ogni caso il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso dei Servizi previsti sino alla avvenuta restituzione degli strumenti di legittimazione ad essi connessi.

10. In caso di cessazione degli effetti del contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del cliente, previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, presso l'intermediario indicato dal cliente, gli strumenti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del contratto saranno messe a disposizione del cliente sul conto corrente, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.

Reclami

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

Il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami - Ufficio Auditing Relazioni Clientela della Banca, sito in Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia - o alla casella email arc@credem.it o attraverso il sito internet (www.credem.it). La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può:

- ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), a cui aderisce la Banca, al fine di ottenere una decisione emanata dal collegio giudicante, per questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it; chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca;
- presentare un'istanza di conciliazione al Conciliatore bancario finanziario, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale attraverso le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento, disponibile presso tutte le filiali della Banca, o ad altri Organismi di conciliazione (ad esempio presso le Camere di Commercio);
- presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.



La forma e la sostanza.

LEGENDA

Tasso	E' il tasso massimo, in percentuale su base annua, applicato al finanziamento e rappresenta la remunerazione corrisposta sull'importo vincolato fino a scadenza convenuta.
Parametro di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Capitalizzazione	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati all'atto dell'estinzione del finanziamento e addebitati in conto.
Spese gestione	Costi applicati al momento dell'attivazione, del rinnovo e dell'estinzione del finanziamento (c.d. "partita").
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di base e che costituisce il rendimento della banca. Lo spread varia in funzione delle caratteristiche dell'operazione (importo, durata, garanzie, ecc.).